Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Autorizzazione al comune di Palmi a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 22 gennaio 1972, n. 44, del comune di Palmi;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 1.172.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Palmi un nuovo Palazzo di Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Palmi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.172.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Palmi un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 74.403.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.172.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Palmi il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 226

(8534)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'Ente per le Ville Venete.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, con la quale è stato costituito un Ente per le Ville Venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente per le Ville Venete;

Vista la legge 7 luglio 1970, n. 600, concernente « Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243 e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete »;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1971 con il quale furono costituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori del predetto Ente per il periodo 1° luglio 1970-30 giugno 1974;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detti organi per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente per le Ville Venete:

1) Pietrobon prof. Tomaso, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di vice-presidente;

2) Gazzola dott. ing. Piero, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) Quain dott. ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

4) Giolo dott. Armando, presidente dell'amministrazione provinciale di Rovigo;

5) Garzia avv. Bartolomeo, presidente dell'amministrazione provinciale di Vicenza;

6) Pezzutto comm. Mario, presidente dell'ente provinciale per il turismo di Venezia;

7) Arcaroli dott. Giuseppe, presidente dell'ente provinciale per il turismo di Verona;

8) Marton rag. Bruno, sindaco di Treviso, in rappresentanza delle amministrazioni comunali;

9) Zennari dott. ing. Antonio, in rappresentanza degli istituti di credito aderenti all'Ente;

10) Padoan arch. Renato, soprintendente ai monumenti di Venezia;

11) Costanza Fattori arch. Lionello, soprintendente ai monumenti di Verona;

12) Degani prof. arch. Alessandro, soprintendente ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste;

13) Valcanover prof. Francesco, soprintendente alle gallerie di Venezia;

14) Toesca dott.ssa Ilaria, soprintendente alle gallerie di Mantova.

Art. 2.

Sono nominati componenti il collegio dei revisori dell'Ente suddetto:

1) Cascella dott. Mariano, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

2) Valente dott. Bruno, direttore di divisione ad esaurimento, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro effettivo;

3) Campisi dott. Ugo, direttore aggiunto di ragioneria, in rappresentanza del Ministero dell'interno, membro effettivo;

4) Bocci Tieri dott.ssa Lina, direttore di divisione ad esaurimento, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro supplente;

5) Mauro dott. Mario, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro supplente.

Art. 3.

Le nomine di cui agli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1974 fino al 31 dicembre 1976.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 marzo 1972 relativo all'iscrizione di trentuno tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, trentuno tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais iscritti con il predetto decreto mnisteriale, figura, al n. 31 dell'articolo unico, l'ibrido doppio « Sweet Mais », il cui responsabile della conservazione in purezza è la A.M.I. Agricola mais ibridi - Brescia;

Vista la domanda in data 22 aprile 1974 con la quale la ditta stessa ha chiesto, per il tipo di mais sopra menzionato, erroneamente incluso tra quelli da granella, la variazione della classe di maturazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 marzo 1972;

Decreta:

Il tipo di mais da foraggio « Sweet Mais », di cui al n. 31, dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 marzo 1972, appartiene alla classe di maturazione 400, anziché 700.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8038)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1962 e 20 ottobre 1967 coi quali il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, in tutto il territorio della Repubblica, ad eccezione della regione Val d'Aosta e della provincia di Trento;

Vista la domanda presentata dalla predetta azienda di credito;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, con propri

decreti in data 26 ottobre 1962 e 20 ottobre 1967 di che in premessa, è estesa al territorio della provincia di Trento.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8113)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 2/56961 del 1° agosto 1966, con il quale il dott. Corrado Genovesi fu designato a far parte, in rappresentanza del Ministero delle finanze, della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Considerato che il dott. Corrado Genovesi è stato collocato a riposo a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto di doversi sostituire il predetto funzionario con il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali;

Decreta:

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro, a partire dal 5 giugno 1974, della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Roma, addì 3 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8497)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, recante disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici, che ha aggiunto l'art. 12-*bis* al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973 concernente disposizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 12-*bis*;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare il termine del 31 dicembre 1973 stabilito dal suindicato decreto ministeriale 21 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1974, stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8674)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Proroga del decreto ministeriale 25 novembre 1972, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici, in esecuzione dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato » che ha tra l'altro modificato l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972 recante « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi » in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1973, concernente proroga, con modificazioni, alle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al citato decreto 25 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1973 stabilito dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, già prorogato al 31 dicembre 1974 con il decreto ministeriale 23 novembre 1973, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1975.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8673)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 24 luglio 1973, 5 novembre 1973, 15 gennaio 1974, 18 aprile 1974 e 6 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8653)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1971, n. 870 e 6 luglio 1973, n. 581, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione dello stesso collegio dei revisori dei conti con la nomina del rappresentante della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma primo, lettera *f*, dello statuto, come modificato dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, n. 581;

Vista la delibera n. 134, del 29 gennaio 1974, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concernente la designazione del dott. Roberto Raffaelli, quale rappresentante della regione Emilia-Romagna in seno al collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto;

Decreta:

Il dott. Roberto Raffaelli è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Tale nomina decorre dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Approvazione del modello per la dichiarazione concernente le condizioni economiche ai fini dell'ammissione ai trattamenti previdenziali ed assistenziali di cui al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3, ultimo comma, e 11, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, i quali dispongono che gli interessati, ai fini dell'ammissione ai trattamenti economici previsti dallo stesso provvedimento, debbano presentare apposita dichiarazione, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richieste dalla legge, su moduli conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze;

Ritenuto che ai sensi delle disposizioni suindicate tale decreto di approvazione deve essere emanato entro il mese di ottobre 1974;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello per la dichiarazione concernente le condizioni economiche per l'ammissione ai trattamenti previdenziali ed assistenziali di cui al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'AMMISSIONE AI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1974, N. 30, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1974, n. 114.

Il sottoscritto . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | |

codice fiscale

nato a . . . . il . . . . residente

in . . . . via . . . . n. . . . . .,
ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Dichiara

di non avere posseduto nell'anno 19....... alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Data . . . . firma . . . .

ovvero:

che i redditi propri e quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 19......
sono stati i seguenti:

		Dichiarante	Coniuge
a) dominicale dei terreni (rendita rivalutata)	L.	....	....
b) agrario (rendita rivalutata o reddito effettivo)	L.	....	....
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo compresa la rendita catastale della casa di abitazione per L. . . . .) . . .	L.	....	....
d) di impresa e commerciali	L.	....	....
e) di lavoro autonomo	L.	....	....
f) di capitale (dividendi, interessi e altre rendite)	L.	....	....
g) di lavoro dipendente e assimilati (stipendi, salari, pensioni, altre indennità e prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, esclusa la pensione vitalizia per la guerra 1915-18 e le altre precedenti) compresi gli assegni familiari ammontanti a L.	L.	....	....
h) altri redditi	L.	....	....
Totale . . .	L.	....	....

* che per l'anno 19..... ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi (o il certificato sostitutivo di essa) all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . .

* ovvero che i propri redditi sono compresi nella dichiarazione annuale del Sig. . . . .
nato a . . . . il . . . .

| | | | | | | | | | | | | | | | |

codice fiscale

presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di . . . .

* ovvero che per l'anno 19...... non ha presentato la propria dichiarazione annuale dei redditi né il certificato sostitutivo di essa perché esonerato ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Data . . . . . . firma . . . .

N.B. * Depennare la dizione quando non ricorre il caso.

Spazio riservato alle attestazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

(8675)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Coefficiente di aggiornamento dei redditi agrari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1974-75.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi agrari mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi del menzionato art. 30, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale, giusta deliberazione n. 3541 dell'11 luglio 1974;

Decreta:

La determinazione del reddito agrario imputabile al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per il biennio 1974-75, è fatta, nell'intero territorio nazionale, moltiplicando per quarantotto il reddito iscritto in catasto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8676)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la società Marabotti & C. S.p.a., con sede in Genova, via Gramsci n. 29/3, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di una partita di tonnetto all'olio d'oliva di origine e provenienza Spagna, di cui al mod. *B*-Import n. 1773416, rilasciato in data 14 marzo 1972 per lire italiane 9.418.897 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata con un ritardo di circa 7 mesi rispetto al termine prorogato di scadenza;

Considerato che i motivi addotti per giustificare tale ritardo non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, **filiale di Genova, pari al 5 per cento dell'importo di lire italiane 9.418.897** di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8714)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleifici mediterranei S.p.a., in Quiliano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzione per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Oleifici mediterranei S.p.a., con sede in Quiliano (Savona), ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di una partita di tonn. 450 di olio di sansa d'oliva di origine e provenienza Francia per complessivi $ 259.152,75 di cui al mod. *B*-Import n. 2310448, rilasciato in data 4 aprile 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che, entro il termine di validità dell'impegno, è stata effettuata l'importazione definitiva solo di una parte della merce per un importo di $ 41.106,30, mentre i residui quantitativi della merce stessa, per l'importo di $ 218.045,92, sono stati importati in fasi successive, con ritardi varianti tra i 18 e gli 83 giorni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Oleifici mediterranei S.p.a. di Quiliano mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, per il 5 % dell'importo di $ 218.045,92 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Mezzane di Sotto (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4081/M)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4082/M)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.013.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024/M)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025/M)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.779.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026/M)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4027/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4028/M)

Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4029/M)

Autorizzazione al comune di Pareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Pareto (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.861.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4030/M)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4031/M)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4032/M)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.470.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4033/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4034/M)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4035/M)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4036/M)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4037/M)

Autorizzazione al comune di Montaquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Montaquila (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.352.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4038/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Santa Maria del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4039/M)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Scapoli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.939.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4040/M)

Autorizzazione al comune di Sessano del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Sessano del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.315.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4041/M)

Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4042/M)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4043/M)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044/M)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4045/M)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4046/M)

Autorizzazione al comune di Brindisi Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Brindisi Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4047/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4048/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.501.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4049/M)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4050/M)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4051/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4052/M)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4053/M)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4054/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4055/M)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4056/M)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4057/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4058/M)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4059/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4060/M)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4061/M)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4062/M)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4063/M)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo de mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4064/M)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4065/M)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4066/M)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4067/M)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4068/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4069/M)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4070/M)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4071/M)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4072/M)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4073/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4074/M)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4075/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.613.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4076/M)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4077/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4078/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4079/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4080/M)

Autorizzazione al comune di Bresso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Bresso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4083/M)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4084/M)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1974, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 814.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4085/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Piacenza

Con decreto interministeriale 30 settembre 1974, n. 635, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di alcuni appezzamenti di terreni nei comuni di Agazzano e Piozzano distinti in catasto al foglio 15, mappali 47/B e 48/B del comune di Agazzano e foglio 1, mappali 2/B e 4/B del comune di Piozzano, rispettivamente della superficie di mq 80, mq 520, mq 1520 e mq 520, per un totale di mq 2640.

(8555)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area del poligono di tiro a segno, in Peschiera del Garda

Con decreto interministeriale 21 settembre 1974, n. 633, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area del poligono di tiro a segno, in Peschiera del Garda (Verona), distinto nel catasto di tale comune alla sezione unica, foglio 11, mappale lettera B/*d*, della superficie complessiva di mq 1160.

(8556)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974, n. 6844, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1974, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 355, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 febbraio 1973 dal dott. Aldo Corigliano, avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 gennaio 1973, n. 18034.

(8557)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica ed approvazione dello statuto del consorzio volontario fitosanitario di miglioramento fondiario e di difesa dalle calamità naturali per la provincia di Arezzo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 8 ottobre 1974, n. 2117, al consorzio volontario fitosanitario di miglioramento fondiario e di difesa dalle calamità naturali per la provincia di Arezzo, in Arezzo, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di consorzio di difesa delle colture intensive nella provincia di Arezzo.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modificazioni, lo statuto del consorzio modificato con delibera dell'assemblea straordinaria in data 24 novembre 1973 al fine di adattarlo alle attività previste dalle norme della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

(8558)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 ottobre 1974, sono state approvate modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, in Legnago (Verona), deliberate dalla deputazione amministrativa in data 18 maggio 1974.

(8559)

Modificazione allo statuto del consorzio di bonifica Alto Veronese, in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 ottobre 1974, n. 13120, è stata approvata la modifica dell'art. 23 dello statuto vigente del consorzio di bonifica Alto Veronese, in Verona, di cui alla deliberazione della deputazione amministrativa in data 21 giugno 1974.

(8554)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente rempiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del racapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1-04 - Om del Ministero della difesa Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente della Corte dei conti: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o previsti dalle disposizioni vigenti e irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera E);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 15.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 16.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera c), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Alla commissione sarà aggregato, per il solo svolgimento della prova pratica di dattilografia, un membro aggiunto.

Art. 17.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 15 marzo 1975, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova scritta e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 31

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700,
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° ottobre 1974.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, ...

Firma . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . . (5)

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8706)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7978 e n. 7979 in data 29 luglio 1974, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Salvato Leontina alla condotta ostetrica del comune di Maiori;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Salvato Leontina;

Considerato che l'ostetrica Liguori Maria, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Maiori;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Liguori Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Maiori.

Il sindaco del comune di Maiori è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 4 ottobre 1974

Il medico provinciale: MOLES

(8407)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1974, n. **11**.
Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 7 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE

Art. 1.
Personale regionale

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è inquadrato in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente in base ai livelli funzionali.

E' assunto per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dallo statuto e dalla legge regionale.

Spetta al medesimo un trattamento economico onnicomprensivo.

Art. 2.
Dotazione organica

Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici, che potrà prevedere le occorrenti variazioni dei ruoli organici per soppressione di unità operative in relazione alle esigenze della definitiva strutturazione degli uffici ed alle deleghe agli enti locali di funzioni amministrative di competenza regionale, il numero dei posti in organico per ciascun livello funzionale è fissato dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.
Classificazione del personale

Il personale dell'amministrazione regionale si distingue in base ai seguenti livelli funzionali:

a) livello direttivo;
b) livello di concetto;
c) livello esecutivo;
d) livello ausiliario;
e) livello operaio.

Ciascun livello si articola in due qualifiche parametrali secondo l'allegata tabella *B*; in ciascun livello funzionale il passaggio dalla prima alla seconda qualifica avviene, purchè non vi sia demerito, al compimento del decimo anno di effettiva permanenza nella qualifica.

Il suddetto periodo di permanenza è ridotto ad anni nove per il personale tecnico.

Fino a quando non verrà emanato il regolamento di cui all'art. 8 della presente legge, la individuazione di detto personale sarà effettuata con riferimento ai criteri vigenti per il personale tecnico dello Stato.

A ciascun livello funzionale si accede per pubblico concorso secondo le modalità prescritte dagli articoli 5 e seguenti della presente legge.

Le mansioni corrispondenti ai singoli livelli funzionali sono indicate nell'allegata tabella *C*.

Art. 4.
Coordinatori e segretari del consiglio e della giunta regionale

Il coordinamento dell'attività di più settori è affidato dalla giunta regionale a dipendenti di livello direttivo con qualifica parametrale di responsabilità di settore.

Sono altresì affidate a dipendenti di pari qualifica le funzioni di segretario del consiglio regionale e di segretario della giunta.

Gli incarichi di coordinatore e di segretario della giunta hanno termine con la cessazione della durata in carica della giunta che li ha deliberati e sono rinnovabili; detti incarichi possono essere comunque in ogni momento revocati con provvedimento della giunta.

L'incarico di segretario del consiglio ha durata pari a quella della legislatura ed è rinnovabile.

Ai coordinatori e ai segretari del consiglio e della giunta regionale compete per la durata dell'incarico una indennità annua non pensionabile di L. 1.200.000 da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

Il numero dei coordinatori non può essere superiore a quello dei componenti della giunta regionale.

La legge regionale sull'ordinamento degli uffici individuerà alcune più ampie unità organizzative dell'amministrazione regionale alle quali saranno preposti funzionari con qualifica parametrale di responsabile di settore.

A detti funzionari sarà attribuita una indennità annua non pensionabile di L. 800.000 da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

TITOLO II
ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art 5.
Concorsi

Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per ciascuno dei livelli funzionali previsti dal precedente art. 3, da bandirsi annualmente entro il mese di gennaio in relazione ai posti disponibili alla data di indizione del concorso ed ai posti che nei dodici mesi successivi si renderanno disponibili per collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.

Il 20% dei posti per i quali ciascun concorso risulta bandito è riservato al personale della regione in servizio alla data del bando e che risulti in possesso dei requisiti stabiliti per i posti messi a concorso. Nel caso che il computo di tale percentuale non dia luogo ad un numero intero si procede allo arrotondamento all'unità se la frazione decimale è superiore a 0,5.

In caso di mancata copertura di tutti o di parte dei posti riservati si amplia corrispondentemente, in sede di graduatoria finale il numero dei posti disponibili per i concorrenti esterni.

Non possono beneficiare della riserva dei posti i dipendenti nei confronti dei quali nell'anno immediatamente precedente quello del concorso sono stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 48, 49 e 53.

Il concorso è bandito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti messi a concorso, gli specifici titoli di studio richiesti, i documenti prescritti, il programma degli esami ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato in apposita parte del Bollettino ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto.

Si applicano le norme in materia di assunzioni obbligatorie di riserve dei posti, di precedenze e preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere dello Stato.

Art 6.
Requisiti di ammissione ai concorsi

Costituiscono requisiti generali per l'ammissione ai concorsi:

a) la cittadinanza italiana;
b) l'idoneità psicofisica per l'assolvimento dei compiti previsti per il livello funzionale per il quale è indetto il concorso;
c) la buona condotta;
d) il possesso dei diritti civili e politici;
e) il titolo di studio previsto dall'allegata tabella *C*;
f) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30.

Per i concorsi ai posti di livello direttivo il limite massimo di età è di 35 anni.

Si prescinde dal requisito dell'età ove trattisi di dipendente dell'amministrazione regionale.

Sono applicabili le norme sull'elevazione del limite di età previste per i dipendenti dello Stato e le eccezioni stabilite dalle vigenti leggi per particolari categorie di cittadini.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del presidente della giunta regionale soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Prove di concorso

I concorsi di ammissione a ciscun livello funzionale di cui al precedente art. 3 sono per esami, per titoli ed esami e per soli titoli.

Gli esami per l'ammissione all'impiego consistono:

a) per il livello funzionale direttivo:

in due prove scritte e in un colloquio, tendenti ad accertare il possesso di adeguata preparazione economico-giuridica o tecnica ed a valutare la maturità di pensiero e le capacità di giudizio del candidato;

b) per il livello funzionale di concetto:

in due prove scritte e in un colloquio, tendenti ad accertare il possesso di adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'esercizio delle mansioni proprie del livello;

c) per il livello funzionale esecutivo:

in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, tendenti ad accertare il possesso di adeguata cultura generale e di cognizioni tecniche per l'espletamento delle mansioni proprie del livello nonché la idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

Per l'ammissione agli impieghi di carattere tecnico dei livelli direttivo e di concetto una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

Il colloquio ha per oggetto le materie delle prove scritte e le altre indicate nel programma di esame.

Per il personale addetto alla conduzione di automezzi è altresì richiesto, oltre al possesso della patente di guida non inferiore al tipo *C*, anche un esame psicotecnico con esito favorevole.

Il concorso per l'ammissione al livello funzionale ausiliario è per titoli ed esami. L'esame consiste in una prova di idoneità tecnica.

Il concorso per l'ammissione al livello funzionale operaio è per titoli.

Art. 8.

Regolamento per i concorsi

Con successivo regolamento saranno determinati lo specifico titolo di studio richiesto, le particolari categorie di titoli da valutare e le procedure per l'espletamento dei concorsi.

Art. 9.

Assunzione al livello funzionale operaio

Per l'assunzione del personale del livello funzionale operaio la valutazione comparativa dei candidati si effettua sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, nonchè allo stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.

Art. 10.

Commissioni di esami

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli per la nomina ai livelli funzionali direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

da tre consiglieri regionali, di cui uno appartenente alle minoranze, designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

da un dipendente regionale appartenente al livello direttivo, designato dalla giunta regionale;

da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello cui si riferisce il posto messo a concorso, designato dalle rappresentanze sindacali del personale.

Di dette commissioni fanno parte, a seconda dei livelli funzionali, in docente universitario, un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, un professore di ruolo di scuola media inferiore ed un esperto tecnico-pratico, scelti in relazione alle materie su cui vertono le prove di esame.

Le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti del livello operaio sono composte: dal presidente della giunta o da un suo delegato che la preside; da due consiglieri regionali, di cui uno appartenente alle minoranze, designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale; da un funzionario regionale desiganto dalla giunta regionale; da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate, per entrambi i tipi di concorso, da un dipendente regionale designato dalla giunta regionale.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione analitica del punteggio da ciascuno conseguito.

Il presidente della giunta dispone, entro sette giorni, la pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma nell'albo della giunta regionale, assegnando un termine di giorni quindici, a partire dalla data di pubblicazione, per eventuali ricorsi.

Trascorso tale termine, la giunta, esaminati i ricorsi, approva la graduatoria definitiva e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine fissato per la proposizione dei ricorsi.

I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Nomina in prova e periodo di prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, disposta con decreto del presidente della giunta comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima del termine indicato per l'inizio del servizio.

Nei confronti di coloro che per giustificato motivo assumono servizio in ritardo rispetto al termine fissato, la nomina produce gli effetti economici dal giorno dell'effettivo inizio del servizio medesimo; coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro i termini stabiliti decadono dalla nomina.

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori nell'ordine della graduatoria, è consentita la scelta nell'ambito delle sedi disponibili.

Il periodo di prova dura sei mesi, trascorso il quale il dipendente, su proposta dell'amministrazione, consegue la nomina in ruolo con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, trascorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'amministrazione, previa relativa contestazione all'interessato e sentito il consiglio di amministrazione, dispone con provvedimento motivato la risoluzione del rapporto di impiego; in tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova. Il provvedimento dell'amministrazione ha carattere definitivo.

Qualora entro un mese dal compimento del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento od un giudizio sfavorevole, la prova deve intedersi conclusa in senso favorevole.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori di concorso provenienti da corrispondenti funzioni svolte presso altre pubbliche amministrazioni, ove abbiano superato il periodo di prova svolgendo mansioni analoghe a quelle dei posti per i quali hanno concorso. In tali casi l'amministrazione può obbligare i vincitori a frequentare appositi corsi di formazione.

Art. 13.

Promessa e giuramento

Al momento dell'assunzione in prova l'impiegato deve fare davanti all'assessore preposto agli uffici del personale ed in presenza di due testimoni solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica e alla regione Molise, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene ».

All'atto di assumere servizio di ruolo dopo aver superato il periodo di prova, l'impiegato deve prestare giuramento dinanzi al presidente della giunta regionale, o ad un suo delegato ed in presenza di due testimoni, secondo la stessa formula prevista per la promessa, sostituendo la parola « prometto » con la parola « giuro ».

Il rifiuto di prestare la promessa o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 14.

Passaggio al livello funzionale superiore

I dipendenti regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi per posti del livello funzionale immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella *C* per il livello di appartenenza ed abbiano in tale livello cinque anni di effettivo servizio.

Tale disposizione non si applica ai casi in cui l'inquadramento al livello funzionale superiore sia subordinato per legge al possesso di uno specifico titolo di studio tecnico e delle eventuali specializzazioni.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI

Capo I

MANSIONI, TRASFERIMENTI E COMANDI

Art. 15.

Mutamento di mansioni per esigenze organizzative

Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma di cui alla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ma appartenenti allo stesso livello funzionale, vi provvede l'amministrazione, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione.

Sarà tenuto conto dell'eventuale richiesta dell'interessato e della sua qualificazione professionale conseguita nei corsi di formazione ed aggiornamento, a norma dell'ultimo comma dell'art. 47 dello statuto.

L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta dall'eventuale necessario periodo di qualificazione e di adattamento alle nuove mansioni.

Art. 16.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione, con le modalità previste dagli articoli precedenti, attribuisce mansioni diverse appartenenti allo stesso livello funzionale ovvero, a domanda, mansioni appartenenti ad un livello funzionale inferiore.

Se l'inidoneità dipende da causa di servizio, al dipendente adibito a mansioni di un livello funzionale inferiore spetta la conservazione del trattamento economico del livello funzionale di appartenenza.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcune o a tutte le mansioni della qualifica funzionale di appartenenza è effettuata a richiesta dell'amministrazione o dell'interessato con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 17.

Trasferimenti

Il trasferimento di personale che non comporti cambiamento di sede di servizio è disposto dall'amministrazione, in conseguenza di modifiche dell'organigramma o di altre esigenze di servizio.

Ove il trasferimento corrisponda ad un mutamento di mansioni si applicano le norme dell'art. 15.

Il dipendente regionale, per esigenze di servizio e nel rispetto delle mansioni assegnate, può essere trasferito ad una sede diversa rispetto a quella di assegnazione.

Nel disporre il trasferimento di cui al comma precedente si tiene conto dell'età, delle condizioni di salute, di famiglia e di eventuali necessità di studio dell'interessato e dei familiari. Qualora non ostino specifiche esigenze di servizio, viene data la preferenza al dipendente che chiede il trasferimento.

Sui trasferimenti che comportino mutamenti di sede di servizio debbono essere sentiti i responsabili degli uffici interessati ed il consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Comandi

Con le modalità stabilite dall'articolo precedente il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali ovvero presso gli enti dei cui uffici la regione si avvale.

Il dipendente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato la mansione attribuitagli ai sensi dell'allegata tabella *C* ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

Il personale comandato può chiedere la cessazione del comando e l'amministrazione è tenuta ad accogliere la richiesta alla scadenza del diciottesimo mese, per procedere alla rotazione del personale disponibile.

Per i comandi fuori sede compete ai dipendenti l'indennità di trasferta secondo i criteri previsti dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Capo II

DIRITTI SINDACALI

Art. 19.

Libertà sindacali

E' garantito ai dipendenti regionali il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 20.

Assemblee

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività.

Le assemblee indette nei luoghi di lavoro dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale o dal consiglio dei delegati possono svolgersi durante l'orario di lavoro, con diritto alla normale retribuzione per i dipendenti partecipanti, nel limite di dieci ore annue.

Delle assemblee da tenere durante l'orario di lavoro è dato preavviso all'amministrazione.

Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali, previa comunicazione all'amministrazione.

Art. 21.

Rappresentanze sindacali di categoria

La Regione riconosce quali rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio dei delegati, rappresentativo della generalità dei dipendenti regionali.

Art. 22.

Dirigenti sindacali di categoria

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali di categoria indicate nel precedente articolo.

Per il loro riconoscimento l'organismo sindacale è tenuto a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione.

I dirigenti sindacali di cui al comma precedente non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza sensa il parere vincolante della rispettiva organizzazione sindacale regionale di categoria o del consiglio dei delegati e fino a sei mesi dalla cessazione dell'incarico elettivo.

Art. 23.

Congedi e permessi sindacali

I dirigenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 22 hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi non superiori ad otto ore mensili, con le modalità che saranno stabilite mediante accordi delle rappresentanze sindacali con l'amministrazione.

A richiesta delle rappresentanze sindacali i dipendenti regionali eletti e designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria hanno altresì diritto a congedi straordinari, regolarmente retribuiti.

Art. 24.

Diritto di affissione

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle diverse rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.

Art. 25.

Locali

Nel capoluogo di regione viene posto permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali un idoneo e comune locale per lo svolgimento dei loro compiti.

Per ogni luogo di lavoro, reparto o servizio con più di dieci dipendenti le rappresentenze sindacali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 26.

Contributi sindacali

I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega a favore della organizzazione sindacale prescelta per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale medesima, sulle proprie retribuzioni o competenze mensili.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata, ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre mediante comunicazione scritta all'organizzazione sindacale interessata ed all'amministrazione regionale.

Le ritenute così operate dalla Regione sono versate alle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità dalle stesse indicate.

Capo III

RIPOSO SETTIMANALE, CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

Art. 27.

Riposo settimanale

Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale non rinunciabile, che di regola deve coincidire con la domenica, e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Il dipendente cui sia stato richiesto di prestare servizio in un giorno festivo non può rifiutarsi, ma ha diritto, nei successivi otto giorni, ad un giorno di riposo da concordarsi con la amministrazione.

Art. 28.

Congedo ordinario

Il personale ha diritto ad un periodo di congedo ordinario retribuito ed irrinunciabile in ogni anno di servizio pari a giorni lavorativi:

a) 30, qualora l'orario di servizio sia di sei giorni alla settimana;

b) 26, qualora l'orario di servizio sia di cinque giorni alla settimana.

Detto congedo è proporzionalmente ridotto, qualora il servizio prestato sia inferiore all'anno.

Almeno i due terzi del congedo ordinario sono usufruiti continuativamente o comunque ripartiti in non più di due periodi.

Il godimento del congedo può essere rinviato o interotto per eccezionali esigenze di servizio. In tale caso il dipendente usufruirà del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 29.

Congedi straordinari

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari, retribuiti per intero nel primo mese e per 4/5 per il mese successivo, nei seguenti casi:

a) per contrarre matrimonio, nella misura di quindici giorni;

b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente è collocato in aspettativa;

c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;

d) per la preparazione e partecipazione ad esami scolastici e professionali, nella misura massima di trenta giorni all'anno;

e) per gravidanza e puerperio, nei termini e con le modalità di cui alla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro compete l'intero trattamento economico di cui all'art. 76;

f) alle dipendenti per affidamento a scopo di adozione di un minore, limitatamente a tre mesi. Se il minore all'atto dell'affidamento non ha compiuto i tre anni di età, le dipendenti hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla legge per le lavoratrici madri;

g) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti leggi;

h) per malattia;

i) per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, nella misura massima complessiva annuale di dieci giorni.

Il congedo straordinario retribuito, fatto salvo quanto stabilito ai punti *e*) ed *f*), non può superare complessivamente nell'arco di un anno il periodo di due mesi.

Art. 30.

Aspettativa

Il dipendente regionale può essere collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o personali, per servizio militare, per assolvere a funzioni pubbliche elettive.

Il collocamento in aspettativa è disposto dall'amministrazione su motivata richiesta dell'interessato. Viene disposto di ufficio per servizio militare di leva.

Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 31.

Aspettativa per infermità

Trascorso l'eventuale periodo di congedo straordinario per malattia di cui all'art. 29 e perdurando i motivi di salute che impediscono la regolare ripresa del servizio, il dipendente regionale è collocato in aspettativa. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi.

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi familiari.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

E' corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata della aspettativa qualora questa sia dovuta ad infortunio sul lavoro o ad infermità dipendente da causa di servizio accertata e riconosciuta.

Agli effetti del presente articolo e di quello relativo ai congedi straordinari, l'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione dell'infermità è effettuato, a richiesta del responsabile dell'ufficio o dell'interessato, dai servizi ispettivi dell'istituto previdenziale di cui all'art. 81 della presente legge.

A tutte le attività relative a tali accertamenti, può assistere un medico di fiducia del dipendente il quale ha diritto di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 32.

Aspettativa per motivi di famiglia o personali

Il dipendente regionale che intende ottenere il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia o personali deve presentare motivata domanda all'amministrazione, che decide in merito sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria. Il dipendente interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando l'aspettativa richiesta non gli sia stata concessa.

La decisione in merito alla richiesta deve essere assunta entro 30 giorni dalla sua presentazione. La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato; può essere accolta in parte, sempre indicandone le ragioni.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. In tali periodi il dipendente regionale non ha diritto ad alcun assegno ed il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o personali non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 33.
Aspettativa per servizio militare

Il dipendente regionale chiamato alle armi per servizio militare di leva viene collocato in aspettativa d'ufficio e cessa di percepire la retribuzione; gli viene però mantenuto il posto, alla condizione che riprenda servizio entro 10 giorni dal congedo o dalla licenza illimitata.

Il dipendente richiamato alle armi, purchè il richiamo sia indipendente dalla sua volontà, viene collocato d'ufficio in aspettativa decorsi i due mesi di congedo straordinario di cui all'art. 29 e gli spetta il trattamento economico più favorevole tra quello civile e quello militare. Il tempo trascorso in aspettativa viene computato per intero a tutti gli effetti.

Art. 34.
Aspettativa per funzioni pubbliche

Ai dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive si applicano le disposizioni delle leggi statali.

Art. 35.
Dipendenti studenti

I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale abilitate al rilascio di titoli di studio legali e nelle università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Art 36.
Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento, il dipendente regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio indicando la eventuale variazione di recapito.

Qualora l'assenza sia dovuta a malattia il dipendente viene collocato d'ufficio in congedo straordinario. Se l'assenza si protrae oltre i due giorni, il dipendente deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la presumibile durata della malattia. L'amministrazione può disporre, a norma dello articolo 31 accertamenti per il controllo della malattia denunciata.

Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Capo IV
Doveri

Art. 37.
Principi ispiratori
e disposizioni generali di comportamento del personale

Nei confronti dell'amministrazione il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni contributo intellettuale, spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo adeguati alla qualifica di appartenenza.

Art. 38.
Esecuzione diligente dei compiti d'ufficio

Il dipendente deve prestare la sua opera per l'espletamento dei compiti affidatigli, ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici, concorrendo nel rispettivo livello di qualificazione con responsabilità al corretto adempimento dei doveri di ufficio.

Il dipendente che riceve un ordine che ritenga illegittimo è tenuto a non eseguirlo dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo, salvo che l'atto o l'attività richiesta siano in contrasto con la legge penale.

Art. 39.
Segreto d'ufficio

Salvo quanto disposto dallo statuto, dal regolamento del consiglio e dalle leggi regionali, il dipendente regionale non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni, relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonché notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio.

Nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento del consiglio, il personale regionale non può avvalersi del segreto di ufficio nei confronti dei consiglieri regionali.

Art. 40.
Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto alla esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro. L'orario per tutti i dipendenti regionali è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione dell'orario settimanale viene definita sentite le rappresentanze sindacali di categoria.

Art. 41.
Lavoro straordinario

Per eccezionali esigenze di servizio possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario che in ogni caso, non possono essere forfettizzate.

Spettano al personale regionale compensi per il lavoro straordinario, prestato oltre il normale orario giornaliero di servizio, nelle seguenti misure:

L. 2.500 lorde per i dipendenti con parametro 340;

L. 2.000 lorde per i dipendenti con parametro 280;

L. 1.500 lorde per i dipendenti con parametro 220 e per gli autisti;

L. 1.000 lorde per i dipendenti con parametri inferiori.

Sugli importi sopraindicati si applica la maggiorazione del 15% per il lavoro straordinario notturno (dopo le ore 21) e festivo. L'esecuzione del lavoro straordinario deve essere autorizzata con provvedimento dell'ufficio di presidenza o della giunta regionale e non può superare, nell'anno, il numero massimo di 180 ore.

Il limite di cui al precedente comma può essere elevato a 400 ore per il personale in servizio presso gli organi collegiali nonchè per il personale che presta servizio di diretta collaborazione con il presidente del consiglio, con il presidente della giunta e con gli assessori. I contigenti di detto personale sono determinati con deliberazione del consiglio regionale.

Il personale che svolge mansioni di autista può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 600 ore annuali.

Art. 42.
Residenza

Il dipendente regionale è di norma tenuto a risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio al quale è destinato. Può risiedere nei centri viciniori quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento delle funzioni.

Art. 43.
Incompatibilità

Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere incarichi alle dipendenze di privati o di enti pubblici o incarichi professionali.

Il dipendente regionale non può assumere cariche in società costituite aventi fini di lucro.

Con specifica autorizzazione dell'amministrazione, sentita la commissione consiliare affari istituzionali e generali, possono essere consentiti incarichi non continuativi di collaborazione con enti pubblici.

Nei casi stabiliti dalla legge il dipendente regionale può assumere incarichi negli enti e nelle aziende previste dall'art. 49 dello statuto.

Il dipendente che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi precedenti è dichiarato decaduto se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 44.

Responsabilità

Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali, i dipendenti sono responsabili nei confronti della Regione e dei terzi in conformità delle norme di cui al titolo 2°, capo 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E PER L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 45.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione del personale è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto:

a) da quattro consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale; a tal fine ciascun consigliere può votare non più di tre nomi;

b) da un dipendente appartenente al livello direttivo nominato dalla giunta regionale;

c) da tre rappresentanti del personale nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione dello stesso personale effettuata mediante votazione sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali; nelle more di tale elezione la designazione è effettuata dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri del consiglio di amministrazione del personale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La vacanza anticipata delle cariche di componente comporta la sostituzione attraverso la procedura prevista nei commi precedenti sempre che manchino più di sei mesi alla scadenza del consiglio di amministrazione in carica; qualora manchino meno di sei mesi, si procede al rinnovo integrale del consiglio medesimo

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente al livello funzionale direttivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione è organo di consulenza della giunta in materia di ordinamento del personale e degli uffici; svolge le funzioni previste dalle leggi. Si riunisce una volta ogni tre mesi.

Art. 46.

Fascicolo personale

Presso l'ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo, corredato di indice, nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo riguardano numerati senza discontinuità.

Il fascicolo deve contenere in particolare:

a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al riscatto dei servizi non di ruolo, al trattamento economico, nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti, dopo la nomina all'impiego, in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;

c) l'indicazione delle mansioni assegnate successivamente alla nomina, nonchè gli eventuali trasferimenti e comandi;

d) i risultati degli accertamenti di prestazioni insufficienti di cui ai successivi articoli 48 e 49;

e) i periodi di congedo straordinario e di aspettativa;

f) le sentenze penali, i provvedimenti disciplinari, nonchè le eventuali conseguenti decisioni giurisdizionali;

g) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi;

h) tutti gli altri documenti inerenti alla carriera.

L'impiegato ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale in ogni tempo, anche dopo la cessazione dal servizio.

Art. 47.

Ruolo di anzianità

La giunta regionale compila, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Entro il 30 aprile successivo, il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo il dipendente può proporre ricorso al presidente della giunta per ottenere la rettifica della posizione in ruolo o di anzianità.

Art 48.

Accertamento di prestazioni insufficienti svolte dal dipendente regionale

Per le prestazioni lavorative dei dipendenti regionali non si fa luogo ad alcuna valutazione, fatto salvo l'accertamento e la registrazione delle prestazioni chiaramente insufficienti.

La segnalazione concernente le eventuali prestazioni chiaramente insufficienti viene predisposta dal responsabile diretto dell'ufficio ove il dipendente interessato presta la propria opera, entro il gennaio dell'anno successivo a quello al quale la segnalazione si riferisce. Essa viene presentata rispettivamente al componente della giunta che sovraintende al settore del quale fa parte l'ufficio, all'ufficio di presidenza del consiglio, al comitato o alle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, secondo le rispettivi competenze.

Le segnalazioni di eventuali prestazioni chiaramente insufficienti che riguardino coordinatori, segretari di comitati di controllo, addetti agli uffici di gabinetto e alle segreterie particolari ed ogni altro dipendente responsabile in modo diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, vengono direttamente predisposte, entro lo stesso termine, dai soggetti medesimi secondo le rispettive competenze.

Il componente la giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio, il comitato e le sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, prima di far pervenire alla giunta, entro il successivo mese di febbraio, le segnalazioni di cui ai commi precedenti, devono sentire il dipendente interessato, il quale ha facoltà di avanzare le proprie osservazioni e farsi assistere da un rappresentante sindacale.

I soggetti di cui al precedente comma devono redigere, allegandolo alla segnalazione di prestazioni chiaramente insufficienti, il proprio motivato parere, tenendo anche conto delle osservazioni espresse dall'interessato, e formulare la relativa proposta.

La giunta regionale esamina tutte le segnalazioni di prestazioni chiaramente insufficienti e, sentito il consiglio di amministrazione, adotta i conseguenti provvedimenti.

La decisione della giunta è comunicata per iscritto allo interessato.

Art. 49.

Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti

La decisione della giunta regionale di riconoscere a norma dell'articolo precedente l'esistenza di prestazioni chiaramente insufficienti da parte di un dipendente regionale comporta che l'anno solare cui si riferiscono le prestazioni anzidette non viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio, nonché del passaggio alla qualifica parametrale successiva.

Tale decisione comporta altresì la perdita del beneficio alla riserva dei posti nei concorsi banditi nell'anno immediatamente successivo a quello nel quale la decisione stessa è stata presa.

La giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, dispone con provvedimento motivato la risoluzione del rapporto di impiego con i dipendenti regionali nei confronti dei quali sia stata riconosciuta per tre anni consecutivi l'esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti.

Art 50.

Formazione e aggiornamento del personale

Sulla base delle necessità dell'amministrazione regionale, secondo i criteri direttivi deliberati dal consiglio regionale sentite le rappresentanze sindacali del personale, la giunta organizza, d'intesa con la commissione affari istituzionali e generali, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

L'amministrazione decide l'ammissione ai corsi di cui sopra su domanda degli interessati. Decide, inoltre, l'ammissione ai corsi non organizzati direttamente dalla Regione dei dipendenti che ne abbiano fatta richiesta.

Le ore destinate ad attività di formazione ed aggiornamento ai sensi dei precedenti commi sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Art. 51.

Tipi di provvedimenti disciplinari

Il dipendente regionale che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio;

c) destituzione.

Art. 52.

Richiamo scritto

Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, inflitta al dipendente per mancanze e negligenze di non particolare gravità.

Art. 53.

Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 10 giorni è inflitta:

a) per grave o reiterata inosservanza dei doveri di ufficio o per grave negligenza quando quest'ultima abbia cagionato danno all'amministrazione;

b) per comportamento gravemente offensivo nei confronti di componenti del consiglio e della giunta regionale, di altri dipendenti regionali e del pubblico;

c) per aver commesso una mancanza fra quelle previste dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione del richiamo scritto.

Alla sospensione consegue il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio e nella attribuzione della successiva classe di stipendio, nonchè la perdita per lo stesso periodo del beneficio della riserva dei posti di cui all'art. 5.

Art. 54.

Destituzione

La destituzione dall'impiego è inflitta al dipendente regionale:

a) per grave e reiterata inosservanza dei doveri di ufficio che abbia cagionato notevole danno all'amministrazione o a terzi;

b) per aver commesso una della mancanze previste dallo art. 53 dopo aver subito, nell'arco dello stesso biennio, la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio, per uno dei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo;

c) per non aver riassunto servizio entro il termine prefissatogli, ovvero per essersi assentato dal servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni senza giustificato motivo.

Art. 55.

Rinvio

I provvedimenti conseguenti o connessi col procedimento penale o con la sentenza penale, compresa quella emessa a seguito del giudizio di revisione, la destituzione di diritto e la sospensione cautelare sono regolati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le attribuzioni conferite da detti articoli al Ministro sono attribuite al presidente della giunta, quelle conferite al capo del personale sono attribuite al presidente della commissione di disciplina.

Negli articoli medesimi alla sospensione dalla qualifica si intende sostituita la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Art. 56.

Riassunzione del riabilitato da condanna penale

E' sempre in facoltà della giunta regionale riassumere con provvedimento motivato il dipendente destituito, quando questi abbia conseguito la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del codice penale.

La riassunzione colloca il dipendente regionale nella condizione giuridico-economica corrispondente a quella posseduta all'atto della destituzione.

Art. 57.

Rilevazione delle infrazioni

Il responsabile dell'ufficio o servizio, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto allo ufficio o servizio da lui diretto che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 51 ed alla sospensione cautelare, convoca il dipendente entro 15 giorni, gli contesta il fatto e lo invita a fornire chiarimenti. In tale fase il dipendente può essere assistito dai rappresentanti sindacali da lui prescelti. Qualora il fatto contestato non risulti manifestamente insussistente, il responsabile dell'ufficio o servizio dispone gli accertamenti del caso e controlla gli eventuali elementi a discarico addotti dal dipendente.

Se in base agli accertamenti effettuati risulti esclusa la sussistenza dell'addebito, il responsabile dell'ufficio o servizio dispone l'archiviazione degli atti. In caso contrario, trasmette gli atti, con una relazione sugli accertamenti espletati, alla giunta, all'ufficio di presidenza, agli organi di controllo, secondo le rispettive competenze. Gli addebiti vengono contestati per iscritto al dipendente, il quale ha diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria e richiedere che vengano allegate ai medesimi próprie deduzioni scritte.

Gli organi di cui al comma che precede, ove ritengano di escludere l'esistenza di ogni addebito, dispongono l'archiviazione degli atti. In caso contrario, sentito il dipendente interessato, con provvedimento motivato, infliggono la sanzione del richiamo scritto, o, nei casi più gravi, dispongono la trasmissione degli atti alla commissione disciplinare.

Art. 58.

Commissione disciplinare

Ogni triennio la giunta regionale nomina la commissione disciplinare della quale fanno parte:

a) un magistrato, anche in quiescenza, di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, o un avvocato iscritto all'albo da almeno 15 anni, eletti dal consiglio;

b) tre componenti effettivi e tre supplenti, scelti dalla giunta tra funzionari del livello direttivo;

c) tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Il componente di cui alla lettera *a*) ha le funzioni di presidente della commissione.

Ai componenti che non siano dipendenti regionali spettano, per ogni seduta, indennità pari a quelle corrisposte ai membri elettivi dell'organo regionale di controllo.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi della commissione. Nella ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Le proposte sono approvate a maggioranza.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale designato dalla giunta tra quelli di qualifica ed anzianità non inferiori alla qualifica ed anzianità del dipendente a carico del quale è instaurato il procedimento disciplinare.

Art. 59.

Ricusazione del componente la commissione disciplinare

Il componente della commissione disciplinare può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente regionale giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sullo oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti ed il dipendente regionale sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui e della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del commissario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile ed è presentata alla segreteria della commissione disciplinare personalmente dall'interessato o dal suo difensore prima della seduta fissata per il giudizio.

L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva la commissione, sentito il ricusato. La discussione e la votazione della commissione si svolgono in assenza del ricusato. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni alla giunta regionale che decide definitivamente.

Art. 60.

Astensione del componente della commissione disciplinare

Il presidente e i componenti della commissione, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 59, hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

Art. 61.

Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici

Il presidente della commissione, ricevuti gli atti, propone la nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa ed eventualmente di uno o più consulenti tecnici estranei all'amministrazione per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.

Copia dell'atto di nomina dei consulenti tecnici deve essere trasmessa all'interessato.

Al commissario istruttore e ai componenti tecnici si applicano le norme sull'astensione e ricusazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 62.

Facoltà del commissario istruttore e dei consulenti tecnici

L'istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni, anche indicati dal dipendente, su fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare.

I consulenti, oltre a svolgere le particolari indagini loro affidate dall'istruttore, hanno facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al commissario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni.

Al termine degli accertamenti loro affidati i consulenti tecnici redigono relazione scritta e motivata sul risultato delle operazioni svolte.

Art. 63.

Termini per l'espletamento dell'istruzione

L'istruzione del procedimento disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del commissario istruttore. Per gravi motivi, l'istruttore, prima della scadenza, può chiedere al presidente della commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.

Il commissario istruttore e i consulenti tecnici che nel corso delle indagini sono collocati a riposo le proseguono fino al loro compimento.

Art. 64.

Diritto di difesa

Durante tutte le fasi del procedimento disciplinare il dipendente regionale ha diritto a farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'amministrazione ovvero a delegare la propria difesa all'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il difensore e i consulenti tecnici di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini.

A tal fine l'istruttore o il consulente tecnico d'ufficio comunicano all'interessato o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora, il giorno e il luogo fissati per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Art. 65.

Operazioni preliminari alla trattazione orale

Terminata l'istruzione, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al presidente della commissione.

La seduta della commissione deve aver luogo entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti. Con lo stesso provvedimento di convocazione il presidente nomina il commissario relatore e ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.

La seduta fissata per la trattazione orale è comunicata o al dipendente regionale sottoposto a giudizio disciplinare o al suo difensore, unitamente all'avviso dell'avvenuto deposito degli atti. Nel termine di venti giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l'interessato ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Egli può, inoltre, far pervenire alla segreteria della commissione memorie difensive fino a cinque giorni prima della data fissata per la trattazione orale.

Art. 66.

Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessario ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore fissandogli un termine congruo per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova; nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso al dipendente regionale interessato o al suo difensore che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.

Art. 67.

Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della commissione disciplinare

Nella seduta fissata per la trattazione orale il commissario relatore riferisce alla presenza del giudicando, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

Il dipendente regionale può svolgere oralmente la propria difesa e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivorgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del provvedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il dipendente regionale, i suoi assistenti o difensori e il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali e quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente vota per ultimo e raccoglie i voti prima dai tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali e poi dai tre componenti scelti dalla giunta regionale, cominciando ogni volta dal componente meno anziano di età;

c) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti della commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che non si raggiunga la maggioranza. In ogni caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Art. 68.

Deliberazione

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla giunta regionale il provvedimento da adottare.

La deliberazione motivata è stesa dal commissario relatore o da altro componente della commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

La giunta provvede in conformità della proposta della commissione.

Art. 69.

Rinvio della decisione

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione disci-

plinare, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 68.

Se la commissione ha disposto nuove indagini a termine del primo comma dell'art. 66, la trattazione orale, in esito allo espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del Presidente o di uno dei membri la trattazione orale dovrà essere rinnovata.

Art. 70.

Comunicazioni all'interessato

Tutte le comunicazioni al dipendente regionale sottoposto a procedimento disciplinare si effettuano mediante consegna diretta di copia dell'atto da comunicare all'interessato, il quale sottoscrive per ricevuta l'originale. Il segretario della commissione o la persona da lui incaricata della consegna dà atto per iscritto dell'eventuale rifiuto del destinatario a sottoscrivere per ricevuta.

Qualora la consegna diretta non sia possibile, le comunicazioni sono effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 71.

Estinzione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 60 giorni dall'ultimo atto, salvo che il ritardo sia dovuto a fatto del giudicabile o ad altri gravi fatti che abbiano impedito l'attività della commissione di disciplina.

Il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

L'estinzione determina la revoca della sospensione cautelare, con gli effetti previsti dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 55 della presente legge.

Gli atti relativi al procedimento disciplinare estinto non sono inseriti nel fascicolo personale del dipendente regionale.

Art. 72.

Rapporto fra procedimento disciplinare e giudizio penale

L'esercizio dell'azione penale contro il dipendente regionale importa la sospensione del procedimento disciplinare già iniziato per lo stesso fatto

Qualora il procedimento disciplinare non sia ancora iniziato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 56.

Art. 73.

Rapporto fra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo

Quando la deliberazione della giunta regionale che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per accoglimento di ricorso giurisdizionale e la decisione giurisdizionale non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato entro 30 giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Regione la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi delle vigenti leggi o entro 30 giorni dalla data in cui il dipendente regionale abbia notificato all'amministrazione la decisione giurisdizionale.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 74.

Riapertura del procedimento

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, anche d'ufficio, se l'amministrazione regionale venga comunque a conoscenza di nuove prove tali da fare ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dalla giunta regionale.

La giunta regionale, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con propria deliberazione motivata.

Art. 75.

Effetti della riapertura del procedimento

La riapertura del procedimento, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

Al dipendente regionale al quale sia già stata inflitta una sanzione disciplinare non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora il dipendente regionale vanga prosciolto o ad esso venga inflitta una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli stipendi non percepiti, con la detrazione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 76.

Al personale regionale spettano gli stipendi onnicomprensivi previsti dall'allegata tabella *B*.

Per i dipendenti inquadrati ai sensi della presente legge il termine di due anni, previsto dalla citata tabella *B*, è ridotto ad un anno.

Spettano, altresì, calcolati sugli stipendi previsti dopo due anni di servizio:

a) aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella qualifica, non riassorbibili con l'assegnazione delle classi di stipendio di cui alla successiva lettera *b*);

b) classi di stipendio attribuibili, con le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali, al momento del compimento, senza demerito, del 3°, 8°, e 20° anno di servizio e pari, rispettivamente, al 20 %, 15 % e 12,50 per cento.

Gli aumenti biennali sono suscettibili di anticipazione ed abbreviazione secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato.

Spettano al personale regionale, oltre lo stipendio, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la 13ª mensilità, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato.

Vengono, altresì, attribuiti tre aumenti periodici biennali anticipati ai dipendenti regionali che nell'amministrazione di provenienza abbiano conseguito promozioni per concorso o per esami nell'ambito della stessa carriera, con gli effetti conseguenziali di cui alla lettera *b*) del terzo comma.

Art. 77.

Trattamento per missione fuori sede e indennità di trasferimento

Al personale della Regione, comandato in missione per ragioni di ufficio fuori dalla ordinaria sede di servizio, spettano le indennità di missione nella seguente misura:

livello direttivo: L. 14.000 con pernottamento;
altri livelli: L. 10.000 con pernottamento.

La missione deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale e dagli assessori o da un funzionario da essi delegato, secondo le rispettive competenze.

Ai dipendenti regionali in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso.

Per quanto non previsto dai commi precedenti relativamente alle missioni e per le indennità di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 78.

Compensi per partecipazione a commissioni

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione, i quali, su designazione dell'amministrazione regionale o in virtù dell'ufficio ricoperto presso di essa, partecipino a commissioni di esami e simili, sono direttamente versati alla tesoreria della Regione. Ai dipendenti regionali interessati verrà riconosciuta la eventuale indennità di missione ed il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.

Il numero delle ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni di esami e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui all'art. 41.

Art. 79.

Riconoscimento economico di precedente attività lavorativa

Al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, che per pubblico concorso accede agli impieghi regionali, viene riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di cui all'art. 76, lettere *a*) e *b*), della presente legge, una anzianità pari al 50 % di quella risultante dal servizio effettivo di ruolo prestato presso l'amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti a quelle che sono previste per la qualifica funzionale regionale nella quale viene immesso.

Art. 80.

Trattamento economico in caso di passaggio a livello immediatamente superiore

Al dipendente che per effetto di concorso accede ad un livello funzionale superiore e sia provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono nella medesima attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 81.

Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento di pensione, il personale è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).

Ai fini dell'erogazione dell'assistenza malattia, all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.P.).

Ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale di assistenza enti locali (I.N.A.D.E.L).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 82.

Cessazione del rapporto di impiego

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per la destituzione ai sensi degli articoli 49 e 54, può aversi:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per dispensa;

d) per collocamento a riposo.

Art. 83.

Dimissioni

Il dipendente regionale può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione, almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. L'impiegato deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni, l'amministrazione non ha provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata esclusivamente per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Si applicano, quanto alle dimissioni della dipendente coniugata, le norme vigenti per le dipendenti civili dello Stato.

Art. 84.

Decadenza dall'impiego

Il dipendente regionale incorre nella decadenza dall'impiego:

a) qualora perda la cittadinanza italiana;

b) qualora perda il godimento dei diritti civili e politici;

c) qualora non assuma servizio entro il termine prefissatogli ai sensi dell'art. 12;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 43;

e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza e di buonuscita.

Art. 85.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

La dispensa dal servizio per motivi di salute non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di aspettativa di cui all'art. 31, tranne che in questo ultimo caso il dipendente non chieda l'anticipazione del provvedimento di dispensa.

Art. 86.

Collocamento a riposo

Il dipendente regionale è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età o, a domanda, del quarantesimo anno di servizio effettivo.

NORME TRANSITORIE

Art. 87.

Inquadramento del personale trasferito e comandato

Il personale dello Stato trasferito alla Regione in base ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o comunque in servizio presso la Regione, nonché quello già dipendente dall'I.N.A.P.L.I. trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo organico della Regione.

Il diritto all'inquadramento è riconosciuto a favore del personale trasferito anche se sia stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il diritto all'inquadramento è, altresì, riconosciuto a favore del personale comandato alla Regione e richiamato dalla propria amministrazione posteriormente alla data del 30 giugno 1974, nonché a quello trasferito e che, successivamente, si sia dimesso, ove presenti la relativa domanda nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale inquadramento viene effettuato indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella *A* per i relativi livelli funzionali, purchè non si superi il totale dei posti in organico previsti dalla tabella medesima; in conseguenza risulteranno compensativamente modificati i contigenti numerici dei singoli livelli funzionali di cui alla tabella *A*.

L'inquadramento è effettuato in conformità dei criteri di corrispondenza fissati nella tabella *D* allegata alla presente legge.

La decorrenza agli effetti giuridici è fissata al 1° aprile 1972 o alla data posteriore in cui il personale ha iniziato il servizio presso la Regione.

Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, la decorrenza giuridica è fissata al 1° luglio 1972.

La decorrenza economica è fissata alla data di effettivo inizio delle prestazioni presso la Regione.

Art. 88.

Procedure per l'inquadramento

L'inquadramento dei dipendenti dello Stato e dell'I.N.A.P.L.I. trasferiti alla Regione in base ai decreti delegati emanati in applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, avviene d'ufficio.

L'inquadramento del personale statale e di altri enti pubblici comandato o comunque in servizio presso gli uffici regionali avviene su domanda dell'interessato, da presentare a pena di decadenza, corredata dei documenti necessari, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero, per il personale comandato successivamente a tale data, dall'inizio del servizio presso gli uffici regionali.

Art. 89.

Riconoscimento dei servizi pregressi

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale le anzianità complessivamente maturate sia alle dipendenze dello Stato che di altri enti pubblici nella corrispondente carriera di provenienza, così come individuata ai soli fini dell'applicazione della presente norma nella tabella *E* allegata alla presente legge, sono interamente valutate sia agli effetti del passaggio alla seconda qualifica parametrale del livello di appartenenza, sia agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.

L'anzianità di servizio maturata in carriere inferiori è invece valutata, ai soli fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici, nella misura di tre quarti, mentre il servizio non di ruolo, comunque prestato e ancorchè non continuativo, è agli stessi fini valutato nella misura della metà della sua effettiva durata.

Art. 90.

Valutazione delle mansioni e del titolo di studio ai fini dell'inquadramento

I dipendenti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto continuativamente per almeno due anni e in modo lodevole presso la Regione esclusivamente le mansioni proprie di un livello funzionale immediatamente superiore a quello in cui avrebbero titolo ad essere inquadrati ai sensi del precedente art. 87. possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica parametrale iniziale del livello funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, purchè, siano in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l'inquadramento al livello funzionale ad esso immediatamente inferiore. La relativa domanda, corredata della documentazione comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni superiori; deve essere presentata nel termine e con le modalità previste dal precedente art. 88.

Tale disposizione non si applica ai casi in cui l'inquadramento al livello funzionale superiore sia subordinato per legge al possesso di uno specifico titolo di studio tecnico e delle eventuali specializzazioni.

Su tali domande il presidente della giunta regionale provvede alla relativa istruttoria, acquisendo dagli uffici presso i quali il dipendente ha prestato servizio, una particolareggiata relazione in cui siano tassativamente indicati i seguenti elementi:

a) natura dell'incarico affidato;

b) inizio e durata di tale incarico;

c) attività svolta nell'ambito dell'incarico;

d) ulteriori eventuali altre attività di livello funzionale inferiore contemporaneamente svolte;

e) modalità di svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato ed al rendimento prodotto.

A corredo della relazione gli uffici trasmettono in originale o in copia autentica gli eventuali atti formali di conferimento dell'incarico, ovvero ogni altro atto o documento idoneo a dimostrare l'assolvimento delle mansioni superiori da parte del dipendente.

Possono altresì chiedere di essere inquadrati nella qualifica parametrale iniziale del livello funzionale immediatamente superiore a quello in cui avrebbero titolo di essere inquadrati ai sensi del precedente art. 87 i dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del relativo titolo di studio. Detto inquadramento, da effettuarsi nel limite massimo del 10 % del contigente fissato per ciascun livello funzionale dell'organico di cui alla tabella *A*, è subordinato al favorevole esito di un esame speciale da svolgersi con le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni giudicatrici nominate dalla giunta regionale sono composte così come previsto dall'art. 10 della presente legge.

L'inquadramento nel nuovo livello, disposto ai sensi dei precedenti commi, ha effetto dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti la anzianità virtuale, determinata con i criteri ed agli effetti dell'art. 89, è proporzionalmente ridotta moltiplicandola per il rapporto fra il parametro corrispondente alla qualifica spettante in base alla tabella *B* e quello iniziale corrispondente al livello funzionale di nuovo inquadramento; per parametro iniziale si intende quello attribuito dopo due anni dall'allegata tabella *B*.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del precedente articolo il passaggio alla seconda qualifica parametrale del livello di nuovo inquadramento resta subordinato alla maturazione nel nuovo livello dell'anzianità richiesta dall'art. 3, comma secondo, della presente legge.

All'atto dell'assegnazione della seconda qualifica parametrale al dipendente saranno riconosciuti, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti di cui all'art. 76, lettere *a*) e *b*), l'intera anzianità maturata nella prima qualifica parametrale e il servizio di ruolo e non di ruolo reso anteriormente allo inquadramento secondo le modalità di cui all'art. 89 secondo comma.

Art. 91.

Inquadramento dei dipendenti ex C.R.P.E.

Gli esperti già componenti la segreteria del disciolto comitato regionale per la programmazione economica del Molise, parificati presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica alla qualifica di ispettore generale, che abbiano prestato attività di consulenza in favore della Regione e che siano stati successivamente assunti con contratto a termine, sono inquadrati nella seconda qualifica parametrale del livello funzionale direttivo. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di inizio del rapporto di consulenza, salvo conguagli con i compensi già corrisposti in base ad incarichi conferiti.

A detto personale è riconosciuto, ai soli fini della progressione economica, la metà del servizio prestato a favore del suddetto comitato.

Il contratto in corso di detto personale è prorogato fino al momento dell'inquadramento.

Art. 92.

Inquadramento dei dipendenti dei C.A.T e I.S.P.E.S.

Sono inquadrati, a domanda, nel ruolo unico regionale i dipendenti dei centri di assistenza tecnica agricola (C.A.T.) e dei centri di servizi culturali (I.S.P.E.S.) in servizio alla data del trasferimento delle relative funzioni e che tale servizio abbiano svolto continuamente al 31 maggio 1974.

La decorrenza dell'inquadramento, agli effetti giuridici ed economici, è fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attività pregressa presso i centri di provenienza è valutata al 50% ai soli fini della progressione economica di cui all'art. 76 della presente legge.

Art. 93.

Inquadramento personale dei gruppi consiliari

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari con iscrizione alle assicurazioni obbligatorie dell'I.N.P.S. è inquadrato, sempre che superi la prova di esame di cui all'art. 98, nel ruolo unico regionale nel numero complessivo massimo di quattordici unità.

Il servizio prestato nelle segreterie dei gruppi consiliari che dà titolo all'inquadramento è valutato, ai soli fini della progressione economica di cui all'art. 76, lettere *a*) e *b*), nella misura della metà della sua effettiva durata.

Quanto all'età, si applica la stessa disposizione del terzo comma dell'art. 6.

Art. 94.

Inquadramento dei dipendenti dell'I.S.S.C.A.L.

Sono a domanda inquadrati nel ruolo unico regionale, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, i dipendenti del servizio sociale case per lavoratori (I.S.S.C.A.L.) in servizio

presso gli uffici operanti nel territorio della Regione alla data del 31 dicembre 1973 e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza dell'inquadramento agli effetti giuridici ed economici è fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 95.

Inquadramento del personale assunto dalla Regione per l'attività di addestramento professionale

E' inquadrato, a domanda, nel ruolo unico regionale il personale in servizio al 31 maggio 1974 per la normale attività presso i centri di addestramento professionale dipendenti dalla Regione.

La decorrenza dell'inquadramento, agli effetti giuridici ed economici, è fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio svolto presso i centri di cui al primo comma è valutato al 50% ai soli fini della progressione economica di cui all'art. 76 della presente legge.

Art. 96.

Inquadramento del personale di cui agli articoli 91, 92, 93, 94 e 95

Per il personale di cui agli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 lo inquadramento nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte è subordinato al superamento di una prova di esame da svolgersi con le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Le commissioni giudicatrici, nominate dalla giunta regionale, sono composte come previsto dall'art. 10 della presente legge.

In caso di esito negativo della prova di cui al primo comma l'inquadramento è effettuato al livello funzionale immediatamente inferiore.

Per il personale il cui inquadramento nel ruolo regionale è previsto da legge statale, l'inquadramento medesimo è effettuato caso per caso dalla giunta regionale con provvedimento motivato, sulla base delle risultanze della commissione per l'inquadramento di cui all'art. 97 in relazione alle mansioni proprie della carriera o delle qualifiche raggiunte nell'amministrazione di provenienza.

Art. 97.

Commissione per l'inquadramento

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale nomina una commissione per le operazioni di cui agli articoli 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96.

La commissione è composta dal presidente della giunta o da un suo delegato che la presiede, da cinque consiglieri regionali, di cui due appartenenti alle minoranze, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre, e da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario regionale designato dalla giunta.

Art. 98.

Provvedimento di inquadramento

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale sulla base delle risultanze della commissione di cui all'art. 97 e comunicato personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

il livello funzionale di inquadramento;

la retribuzione mensile ed annua lorda;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;

l'ufficio o il settore regionale cui il dipendente è provvisoriamente assegnato.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al presidente della giunta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro 60 giorni la giunta regionale decide sull'opposizione, sentita la commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 99.

Benefici combattentistici

Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il divieto di cumulo previsto dall'art. 68, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione nei casi in cui il dipendente regionale non abbia di fatto goduto, in conseguenza dell'inquadramento, dei benefici concessi dalla predetta norma, ovvero rinunci ai medesimi.

Art. 100.

Garanzie posizioni economiche conseguite

Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento effettuato in applicazione degli articoli precedenti risulti inferiore a quello complessivamente spettante presso l'amministrazione di provenienza, anche in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono corrisposti sulla nuova retribuzione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello già conseguito.

Il personale delle soppresse carriere speciali dello Stato, che, successivamente alla data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento, abbia, nell'amministrazione di provenienza, conseguito il passaggio a carriera superiore viene, con effetto dalla data di tale passaggio, assegnato al livello funzionale corrispondente a tale carriera e, nel caso che lo stipendio relativo sia inferiore a quello che avrebbe continuato a percepire nel livello funzionale d'inquadramento, gli vengono a domanda, attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

Art. 101.

Rinvio alla legislazione statale per quanto non previsto

Per quanto non previsto nella presente legge, valgono le norme stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 102.

Contrattazione triennale

Le norme della presente legge relative al trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale regionale sono suscettibili di riesame triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 103.

Onere finanziario

Al presumibile onere annuale, valutabile in L. 3.310.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte, per l'anno 1974, con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 100, 110 e 120 del bilancio 1974.

Per gli esercizi successivi al 1974 l'onere relativo all'attuazione della presente legge farà carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sulla decorrenza del trattamento economico farà carico ai corrispondenti capitoli già iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973, e l'eventuale differenza, non coperta con le disponibilità dei residui passivi, sarà posta a carico del bilancio regionale 1975.

Art. 104.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello stato regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 31 agosto 1974

D'UVA

TABELLA *A*

REGIONE MOLISE ORGANICO PROVVISORIO

Carriera	Comandati	Trasferiti	Totale
Direttiva	27	36	63
Concetto	33	98	131
Esecutiva	48	92	140
Ausiliaria ed operai	30	112	142
TOTALI	138	338	476

A tale personale va aggiunto quello dei C.A.T. (20); dell'I.S.P.E.S. (8); dei gruppi (14); dell'I.S.S.C.A.L (3); del C.R:P.E. (1); dei centri di addestramento professionale (21).

TABELLA *B*

LIVELLI FUNZIONALI QUALIFICHE PARAMETRICHE E SVILUPPO ECONOMICO

Valore punto parametrico L. 12.000

Livello	Qualifica	Parametro iniziale	Parametro dopo 2 anni	Sviluppo verticale	Sviluppo orizzontale per ogni livello
Direttivo	Responsabile settore	300	340	dopo 10 anni	dopo 2 anni di servizio 2,50%
	Responsabile ufficio	220	280	iniziale	dopo 3 anni di servizio 2,50% + 20% (1ª classe) = 22,50%
					dopo 4 anni di servizio 25%
Concetto	Consigliere	220	280	dopo 10 anni	dopo 6 anni di servizio 27,50%
	Istruttore	175	220	iniziale	dopo 8 anni di servizio 30% + 15% (2ª classe) = 45%
					dopo 10 anni di servizio 47,50%
					dopo 12 anni di servizio 50%
Esecutivo	Collaboratore	175	220	dopo 10 anni	dopo 14 anni di servizio 52,50%
	Operatore	140	170	iniziale	dopo 16 anni di servizio 55%
					dopo 18 anni di servizio 57,50%
					dopo 20 anni di servizio 60% + 12,50% (3ª classe) = 72,50%
Ausiliario	Ausiliario specializzato	140	170	dopo 10 anni	dopo 22 anni di servizio 75%
	Ausiliario qualificato	130	140	iniziale	dopo 24 anni di servizio 77,50%
					dopo 26 anni di servizio 80%
					dopo 28 anni di servizio 82,50%
					dopo 30 anni di servizio 85%
Operaio	Inserviente	130	140	dopo 10 anni	dopo 32 anni di servizio 87,50%
	Apprendista	100	100	iniziale	dopo 34 anni di servizio 90%
					dopo 36 anni di servizio 92,50%
					dopo 38 anni di servizio 95%
					dopo 40 anni di servizio 97,50%

Il servizio prestato nella qualifica parametrale inferiore dello stesso livello è riconosciuto e valutato per intero all'atto del passaggio al parametro superiore, ai fini dello sviluppo economico orizzontale.

TABELLA *C*

LIVELLO DIRETTIVO

(Diploma di laurea)

Mansioni.

Il personale di tale livello esercita le funzioni che gli sono attribuite da leggi e regolamenti, in particolare coadiuva l'amministrazione regionale nello svolgimento dell'azione amministrativa secondo i programmi di lavoro elaborati con il funzionario coordinatore, proponendo l'adozione di provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti, su cui esercita attività di propulsione, vigilanza e controllo al fine di garantirne la legalità, la imparzialità e la corrispondenza di pubblico interesse; adotta i provvedimenti di sua competenza, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, svolge funzioni di studio, ricerca e progettazione; partecipa ad organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta la Regione e cura gli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla sua vigilanza.

LIVELLO DI CONCETTO

(Diploma di scuola media superiore)

Mansioni.

Il personale di tale livello, nell'ambito dell'unità organizzativa di cui fa parte, svolge mansioni tecnico-amministrative e contabili inerenti al procedimento istruttorio, di formazione e di esecuzione di atti di superiore competenza; svolge, altresì, attività di ricerca e documentazione; partecipa a commissioni,

comitati ed altri organi collegiali operanti nell'amministrazione regionale, salvo che la partecipazione ai medesimi sia riservata al personale di livello superiore.

LIVELLO ESECUTIVO

(Diploma di scuola media inferiore)

Mansioni.

Il personale di tale livello svolge mansioni di collaborazione tecnico-contabile ed amministrativa, aventi natura strumentale rispetto alle mansioni proprie del personale dei livelli superiori; svolge altresì mansioni di operatore telefonico e di addetto alla conduzione di autoveicoli.

Per gli operatori telefonici e per gli autisti si prescinde, nella fase di primo inquadramento, dal titolo di studio richiesto.

LIVELLO AUSILIARIO

(Diploma di scuola dell'obbligo)

Mansioni.

Il personale di tale livello svolge mansioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante esperienza e formazione specialistica e mansioni di vigilanza e custodia.

LIVELLO OPERAIO

(Licenza elementare)

Mansioni.

Il personale di tale livello svolge mansioni esclusivamente manuali che non richiedono particolare formazione professionale ed esperienze specialistiche.

TABELLA *D*

LIVELLO DIRETTIVO

Responsabile di settore.

Funzioni statali, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di una anzianità di servizio di ruolo nella carriera direttiva di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Responsabile di ufficio.

Tutto il rimanente personale delle carriere direttive dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili.

LIVELLO DI CONCETTO

Consigliere.

Impiegati di concetto dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di una anzianità di servizio di ruolo nella carriera di concetto di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Istruttore.

Tutto il rimanente personale della carriera di concetto dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed quiparabili.

LIVELLO ESECUTIVO

Collaboratore.

Impiegati esecutivi dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di anzianità di servizio di ruolo nella carriera esecutiva di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Operatore.

Tutto il rimanente personale della carriera esecutiva dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili, nonchè centralinisti e autisti.

LIVELLO AUSILIARIO

Ausiliario specializzato.

Personale della carriera ausiliaria e personale operaio dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili purchè in possesso di anzianità di servizio di ruolo nella carriera di appartenenza di almeno dieci anni. Tale anzianità è ridotta ad anni nove per il personale tecnico.

Ausiliario qualificato.

Tutto il personale della carriera ausiliaria e il rimanente personale operaio dello Stato, di enti locali e di altri enti pubblici e qualifiche equiparate ed equiparabili.

LIVELLO OPERAIO

Inserviente.

Apprendista.

TABELLA *E*

LIVELLO DIRETTIVO

Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali indicate negli articoli 1 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e qualifiche equiparate.

Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera direttiva ed equiparata degli altri enti pubblici.

LIVELLO DI CONCETTO

Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate. Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera di concetto ed equiparate degli altri enti pubblici.

LIVELLO ESECUTIVO

Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate. Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera esecutiva ed equiparate degli altri enti pubblici, nonchè nelle qualifiche di centralinista e di autista.

LIVELLO AUSILIARIO

Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie ed equiparate. Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera ausiliaria ed equiparate degli altri enti pubblici.

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1974, n. 12.

Modifiche alla legge regionale recante norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 7 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale recante « Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale », approvata dal consiglio regionale il 23 luglio 1974, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) Nel primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole « delle aziende e degli enti dipendenti ».

2) L'art. 6 è modificato come segue: alla lettera *f*) il termine « anni 30 » è sostituito con « anni 32 ».

3) Il secondo comma di detto articolo è abrogato.

4) Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: « Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli per la nomina ai livelli funzionali direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

da tre esperti nelle materie oggetto di esame scelti dal consiglio tra gli iscritti agli albi professionali o tra docenti universitari e magistrati a riposo, con voto limitato a due;

da un dipendente regionale di livello non inferiore a quello cui si riferisce il posto messo a concorso, designato dalle rappresentanze sindacali del personale ».

5) Il secondo comma dell'art. 10 è soppresso.

6) Nell'art 21 sono soppresse le parole « a carattere nazionale ».

7) Nell'art. 28, primo comma, terzo rigo, è soppresso il termine « lavorativi ».

8) L'art. 29 è modificato come segue:

alla lettera *d*) sono soppresse le parole « preparazione e » nonchè « nella misura di 30 giorni all'anno »;

alla lettera *f*) è soppresso l'intero periodo;

le lettere *g*), *h*) ed *i*) assumono rispettivamente la nomenclatura *f*), *g*) ed *h*);

nell'ultimo comma le parole « ai punti *e*) ed *f*) » sono sostituite con le seguenti: « al punto *e*) ».

9) Nell'art. 35 sono soppresse le seguenti parole: « e nelle università », « e la preparazione agli esami ».

10) L'art. 41 è modificato come segue:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Spettano al personale regionale i compensi per il lavoro straordinario prestato oltre il normale orario giornaliero di servizio; a tal fine il valore orario della retribuzione è determinato sulla base di 1/6 di 1/30 dello stipendio mensile lordo in godimento. Sull'importo sopra indicato sono applicate la maggiorazione del 15% per il lavoro straordinario diurno fino alle ore 21 e quella del 25 % per il lavoro straordinario notturno e festivo »;

è soppressa la prima parte del terzo comma fino alla parola « festivo ».

11) Il primo comma dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni lavorative dei dipendenti regionali si accertano e si registrano le prestazioni chiaramente insufficienti ».

12) L'art 58 è modificato come segue:

alla lettera *b*) dopo la parola « direttivo » vanno aggiunte le seguenti: « con qualifica non inferiore a quella dell'inquisito »;

alla lettera *c*) è soppressa l'espressione « in campo nazionale ».

13) L'art 76 è modificato come segue:

al terzo comma, lettera *b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La classe di stipendio del 12,50 % conferibile al compimento del 20° anno di servizio, spetta soltanto ai dipendenti di cui al secondo comma del presente articolo »;

all'ultimo comma sono soppresse le seguenti parole: « con gli effetti conseguenziali di cui alla lettera *b*) del terzo comma ».

14) Il primo comma dell'art. 77 è sostituito dal seguente: « Al personale della regione, comandato in missione per ragioni d'ufficio fuori dall'ordinaria sede di servizio, spettano le indennità giornaliere di missione, col pernottamento, nella seguente misura:

responsabile di settore: L. 12.000;

responsabile di ufficio e consigliere: L. 11.000

istruttore e collaboratore: L. 10.000;

operatore e ausiliario specializzato: L. 8.000;

ausiliario qualificato e inserviente: L. 7.000;

apprendista: L. 6.000 ».

15) Nel primo comma dell'art. 78 dopo le parole « commissioni di esami e simili » sono aggiunte le seguenti: « ovvero assumano gli incarichi di cui all'art. 43, quarto comma della presente legge ».

16) Il terzo comma dell'art. 87 è soppresso.

17) Nel primo comma dell'art. 93 il riferimento all'art. 98 è sostituito con quello all'art. 96.

18) In calce alla tabella *B*, allegata alla presente legge, è aggiunta la seguente nota: « I parametri iniziali previsti dalla tabella *B* per le qualifiche di responsabile di settore, di consigliere, di collaboratore, di ausiliario specializzato e di inserviente valgono soltanto per il primo inquadramento e sono attribuiti ai dipendenti dei rispettivi livelli in possesso dei requisiti prescritti dalla tabella *D* allegata alla presente legge ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione.*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 31 agosto 1974

D'U

(7659)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742820)